



Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale

A.C. 2568

Dossier n° 381 - Schede di lettura
17 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2568
Titolo:	Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	2 luglio 2020
assegnazione:	2 ottobre 2020
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La relazione illustrativa alla proposta di legge in esame riconosce che la professione di attore attraversa un momento di crisi in Italia, come dimostrano le statistiche ufficiali, che descrivono l'occupazione nel settore culturale e dello spettacolo come caratterizzata da forte intermittenza e saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo. Per questo motivo, anche in considerazione degli effetti della pandemia in atto, la proposta in esame si propone di affrontare la questione della regolamentazione dell'accesso alle professioni nel settore dello spettacolo, ai fini del riconoscimento professionale della figura di attore e in particolar modo della tutela giuridica del lavoro dell'attore e delle attrici.

L'intento della proposta, anche in attuazione di quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (2006/2249/INI), volto alla salvaguardia degli artisti professionisti in Europa, è quello di istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti in base ai requisiti individuati, condivisi e riconosciuti dalla categoria stessa, definendo, in tal modo, lo *status* di attore.

L'articolo 1, in particolare, definisce la finalità dell'intervento normativo, riconoscendo l'alto valore sociale della professione di attrice e di attore, quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell'espressione artistica e narrativa. **L'articolo 2** riconosce la qualifica di attrice e di attore professionista in base a particolari requisiti, quali un diploma di formazione e un livello minimo di contributi previdenziali.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti, che non costituisce, tuttavia, un albo professionale; è, inoltre, specificato che la mancata iscrizione dei professionisti nel registro non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

Articolato

L'articolo 1 della proposta di legge, nel riconoscere l'alto valore sociale della professione di attrice e di attore, quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell'espressione artistica e narrativa (comma 1), considera attrici e attori professionisti coloro che esercitano tale attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 (comma 2).

L'articolo 2 della proposta di legge, al comma 1, stabilisce che la qualifica di attrice e di attore professionista è riconosciuta a coloro i cui redditi derivanti dalla professione di attrice e di attore costituiscono più del 50% del loro reddito complessivo da lavoro, per un periodo di almeno 5 anni, e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) un **diploma** rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla **formazione degli attori**, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di **durata almeno triennale** e che "rispettano gli orari scolastici nazionali o regionali";

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento al rispetto degli "orari scolastici", dal momento che i corsi per la formazione degli attori, allo stato, sembrerebbero non collegati ai percorsi scolastici del sistema nazionale di istruzione.

A livello nazionale, tra le istituzioni preposte alla formazione degli attori, si ricordano, quelle inserite nell'ambito del **sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)**. Si tratta dell'[Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico"](#), nonché delle seguenti **istituzioni non statali**, autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o, dal 2020, dal Ministero dell'università e della ricerca (ai sensi dell'art. 11 del [DPR 212/2005](#)):

- [Accademia internazionale di teatro](#);
- [The Bernstein School of Musical Theater](#);
- [Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi](#);
- [Scuola del Teatro musicale](#).

In particolare, le istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione di **primo e di secondo livello** – di durata, rispettivamente, **triennale** (cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e **biennale** –, all'esito dei quali sono rilasciati **diplomi accademici** di primo e di secondo livello.

Nell'ambito dei **corsi di formazione professionale** riconosciuti dalle regioni, si ricordano, a titolo di esempio, i seguenti, cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado:

- [Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova](#) (regione Liguria), che prevede lo svolgimento di un corso di Alta formazione per attore che si compone di un **biennio** cui segue la **Masterclass** di specializzazione;
- [Scuola di Teatro "Luca Ronconi" del "Piccolo" Teatro di Milano](#) (regione Lombardia), che prevede lo svolgimento di un corso della durata di **tre anni**;
- [Scuola di formazione per attori della Fondazione del Teatro Stabile di Torino](#) (regione Piemonte), che prevede lo svolgimento di un corso di studi suddiviso in due anni di formazione ed un anno di specializzazione.

Esistono, inoltre, svariate **altre scuole**, alcune delle quali riconosciute a livello nazionale. In questa sede, si ricordano, in particolare:

- [Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia](#), che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di un corso di recitazione della durata di **tre anni**, per l'accesso al quale è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- [Accademia d'arte del dramma antico](#) della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, che prevede un **corso triennale** di recitazione, per l'ammissione al quale non è specificatamente richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

b) aver versato un numero minimo di contributi previdenziali, secondo quanto previsto ai sensi dei commi 2 e 3.

Con riferimento alla lettera b), il **comma 2 dell'articolo** dispone che, in sede di prima applicazione, il numero minimo di contributi previdenziali è di 150 versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa, con i seguenti codici di categoria ex-Enpals relativi a contributi obbligatori che danno diritto a pensione IVS (di invalidità, vecchiaia e superstiti): codice 021 (relativo agli "attori di prosa (mimi)", codice 023 (relativo agli "attori doppiatori"), codice 024 (relativo agli "attori da operetta") e codice 025 (relativo agli "artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrette)", stabiliti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (recante Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), o di 50 versamenti con codice di categoria 022 (relativo agli "attori cinematografici e di audiovisivi"). In caso di attività combinata con i diversi codici, al fine del calcolo per il raggiungimento di 150 versamenti ogni contributo con codice di categoria 022 ha il valore di 3 versamenti.

Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento ai versamenti contributivi effettuati "nel corso della vita lavorativa", atteso che, trattandosi di un requisito minimo per accedere alla iscrizione all'albo, tale formulazione potrebbe consentirne l'accesso solo al termine del percorso professionale, a differenza di quanto accadrebbe se fosse previsto che il requisito del numero dei versamenti sia valutato al momento della iscrizione, a prescindere dall'arco temporale di riferimento alla vita lavorativa.

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo in oggetto prevede, all'articolo 4 che le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto, che si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto (considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno).

Ai sensi del comma 3, infine, il numero minimo di contributi previdenziali e i criteri di calcolo di cui al comma 2 possono essere modificati, entro un minimo e un massimo del 10 per cento, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori del settore.

Ai fini dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, l'attuale disciplina precede la distinzione dei lavoratori dello spettacolo in tre gruppi (A, B e C), indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ma distinguendo solo tra rapporto a tempo determinato e indeterminato, che configura il numero di contributi giornalieri necessari per acquisire il diritto alla annualità di contribuzione (ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs legislativo 182/1997, nell'ambito

delle categorie professionali di cui all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, secondo le indicazioni specifiche del D.M. 10 novembre 1997 e successive modificazioni).

Gruppo A: Prestazione a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli

Numero di contributi giornalieri per anno: 120

Gruppo B: Prestazioni a tempo determinato in attività al di fuori delle ipotesi di cui al gruppo A

Numero di contributi giornalieri per anno: 260

Gruppo C: Prestazioni a tempo indeterminato

Numero di contributi giornalieri per anno 312

E' consentito il passaggio dell'assicurato da un gruppo all'altro, determinate dal mutare della natura dei rapporti di lavoro, che dà luogo ad un riproporzionamento delle contribuzioni del gruppo di provenienza in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile nonché dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate dall'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.

L'articolo 3 della proposta di legge istituisce il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).

Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione, delle attrici e degli attori professionisti nel registro. Il decreto è emanato sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249/INI). Inoltre, il decreto medesimo deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.(commi 2, 3 e 5).

Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4).

Il registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione al registro non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore (comma 6).

LA0201	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura